

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome Cod. Dipendente

Promotore con mandato – Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo

Telefono e E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con il contratto di apertura di credito in conto corrente per sconto, anticipo fatture e accredito effetti al salvo buon fine il Cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata di un suo credito verso un terzo a fronte di presentazione di effetti, documenti (fatture o ricevute) o altri titoli, il cui incasso serve a rimborsare la banca delle somme dalla stessa anticipate.

Il credito del cliente è ceduto pro solvendo a favore della Banca in garanzia del credito concesso dalla Banca stessa

- **Operazione di anticipo effetti:** operazione con la quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di titoli cambiari, Ri.Ba., RID\SDD o Mav che rappresentano il suddetto credito. Sul conto corrente di corrispondenza del cliente l'importo anticipato viene reso disponibile (conto unico) o accreditato (anticipo immediato con conto anticipi).
- **Operazione di anticipo fatture:** operazione con la quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di fatture, che rappresentano il suddetto credito. L'importo presentato (in percentuale variabile sull'importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente di corrispondenza del cliente (anticipo immediato con conto anticipi) oppure reso disponibile (conto unico).
- **Operazione di anticipo di contratti e certificati auto:** operazione con la quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di contratti, che rappresentano il suddetto credito. L'importo anticipato (in percentuale variabile sull'importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente.
- **Operazione di Salvo Buon Fine su portafoglio commerciale:** l'operazione con la quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione prevede che il credito sia presentato sotto forma di cambiali o tratte accettate. Sul conto corrente di corrispondenza del cliente l'importo anticipato viene accreditato per l'importo del titolo presentato. L'addebito delle competenze (commissioni e interessi) è regolato dopo l'elaborazione della delle cambiali presentate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto della operazione di sconto, anticipo o accredito al salvo buon fine non venga onorato;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- assenza di un Termine di non stornabilità per le disposizioni di incasso degli effetti cartacei;
- il credito del cliente è ceduto pro solvendo a favore della Banca in garanzia del credito concesso dalla Banca stessa.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per le informazioni circa tassi, la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori o di portafoglio commerciale, si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento e al foglio informativo relativo al servizio di portafoglio commerciale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (**TEGM**), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.bancadibologna.it
 Il tasso effettivamente applicato non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

| SPESE | |
|---|--------|
| Proroga Fuori Piazza | € 7,00 |
| Proroga Su Piazza | € 7,00 |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse | |
| - Archivio cartaceo inhouse | € 5,97 |
| - Archivio cartaceo c/to outsourcer | € 5,54 |
| - Archivio elettronico | € 3,08 |
| Trasparenza documentazione periodica inviata per posta | € 0,54 |
| Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria | € 0,54 |
| Trasparenza documentazione periodica - Chiosco Multimediale | € 0,00 |
| Trasparenza documentazione periodica inviata tramite in-bank | € 0,00 |

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| GIORNI | |
|---|----------------------|
| Anticipo Fatture - C/Anticipi / Fatture | In giornata |
| Anticipo Fatture - C/Ordinario | In giornata |
| Rientro Anticipo Fatture - C/Anticipi | In giornata |
| Rientro Anticipo Fatture - C/Ordinario | In giornata |
| Addebito Insoluti a scadenza | In giornata |
| Giorni banca | |
| Giorni banca su fatture anticipate | 10 giorni lavorativi |

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal contratto di affidamento dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di cinque giorni.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso

1. Nel caso di affidamento a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere con effetto immediato e senza preavviso al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 5 giorni.
 Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.
2. Nel caso di affidamento a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento – salva l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo - previo preavviso di almeno 1 giorno, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il correntista è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 5 giorni.
 Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avverrà ad avvenuto esito definito e sistemazione delle operazioni pendenti alla data di efficacia del recesso stesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail info@bancadibologna.it

pec info@cert.bancadibologna.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Addebito diretto | Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. |
| Assegni/Effetti al dopo incasso | Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso |
| Cessione di credito | Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) |
| Cessione pro solvendo | Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. |
| Commissione per messa a disposizione fondi | E' la commissione prevista dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario, pattuita per gli affidamenti concessi per mezzo di un'apertura di credito o a valere su un conto di pagamento; è onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; l'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente |
| Fido | Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. |
| Salvo buon fine | Condizione che subordina l'accredito di un assegno e degli effetti in generale, all'effettivo incasso del titolo, in assenza di contestazioni sulla validità e/o sulla copertura del titolo. |
| SEPA | Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell'EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell'area SEPA (che comprende i Paesi |

| | |
|---|--|
| | UE, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino). |
| Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria | Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali |
| Sconto commerciale | E' il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario, economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito di natura commerciale, ovvero fondato su un documento di pagamento (quali fatture, note proforma,...). |
| RiBa | Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. |
| Richieste di esito | Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso |
| Salvo buon fine | Condizione che subordina l'accredito di un assegno e degli effetti in generale, all'effettivo incasso del titolo, in assenza di contestazioni sulla validità e/o sulla copertura del titolo. |